

**CONTRATTO DI COSTITUZIONE
DI SOCIETÀ IMPRESA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di ottobre nel Comune di Roma, via Aurelia n. 477/B, nel mio ufficio secondario.

Innanzi me Dottor **GIUSEPPE FALCO**, Notaio in Fiumicino, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' PRESENTE IL SIGNOR:

1) **COSTA GIOVANNI BATTISTA**, nato a Rapallo il giorno 25 settembre 1942 e residente in Genova, via Belvedere Luigi Montaldo n. 5

(CST GNN 42P25 H183X);

cittadino della Repubblica Italiana;

il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella qualità di Presidente e legale rappresentante della "ASSOCIAZIONE NEXT NUOVA ECONOMIA PER TUTTI" con sede in Roma, via Giuseppe Marcora n. 18-20, codice fiscale 97684900588, in forza dei poteri conferitigli dal vigente statuto e dal verbale del Consiglio Direttivo n. 33 del 22 settembre 2017 che, in estratto autenticato da me Notaio in data odierna, repertorio n. 1991 si allega al presente atto sotto la lettera "A", omesane la lettura per espressa volontà del comparente;

il quale, ai sensi del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (in attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), mi esibisce la carta d'identità n. AV0790330, rilasciata dal Comune di Genova il 19 maggio 2014, e dichiara di essere di professione dirigente industriale.

Io Notaio sono certo della identità personale del detto comparente, il quale, in rappresentanza della associazione qui comparente, con quest'atto, conviene e stipula di costituire un'impresa sociale a responsabilità limitata che sarà disciplinata dai seguenti patti:

1) La "ASSOCIAZIONE NEXT NUOVA ECONOMIA PER TUTTI", come sopra rappresentata, costituisce, ai sensi del D.lgs. 112/2017, una impresa sociale nella forma della Società a responsabilità limitata sotto la denominazione di "**EYEONBUY COMMUNITY IMPRESA SOCIALE SOCIETA'A RESPONSABILITÀ LIMITATA**", in breve anche "**EYEONBUY COMMUNITY IMPRESA SOCIALE S.R.L.**", con unico socio;

2) la "EYEONBUY COMMUNITY IMPRESA SOCIALE S.R.L." non ha scopo di lucro e persegue finalità di produzione/o scambio di beni e servizi di utilità sociale.

Essa intende perseguire le proprie finalità operando nei settori a), d), e), f), h), i), m), n), o) previsti dall'articolo

**REGISTRATO A:
ROMA VII**

IL 20/10/2017
N. 3275
SERIE 1T
EURO 356,00

**ISCRITTO NEL
REGISTRO IMPRE-
SE DI:
ROMA
IL 25/10/2017
PROT.N.: 326771**

2, comma 1 del D. Lgs. 112/2017.

In particolare la società persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale promuovendo la cultura della sostenibilità ambientale e sociale nell'economia attraverso la realizzazione e la gestione di un portale che permette ai cittadini di informarsi sul comportamento delle imprese orientando così i propri acquisti verso quelle più responsabili, rendendo così anche più conveniente per esse l'essere sostenibili. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società si avvale della competenza e del supporto dei propri soci.

La società potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività connesse ai suddetti scopi:

a) promuovere e gestire Portali, siti e strumenti social per attivare un dialogo sulla sostenibilità sociale ed ambientale tra imprese e cittadini ed il voto con il portafoglio, al fine di:

- incentivare le imprese verso politiche che includano la sostenibilità sociale ed ambientale nelle loro strategie, aumentando la reputazione e la fiducia, grazie al rispetto dei lavoratori lungo tutta la filiera produttiva, alla riduzione continua degli impatti ambientali ed all'ascolto ed alla collaborazione con gli stakeholder;

- informare, animare e mobilitare i cittadini perché attraverso le loro azioni di consumo responsabile premino le imprese impegnate in un percorso coerente verso la sostenibilità, rendendo per tutte le aziende più conveniente un impegno serio di rispetto delle persone e dell'ambiente;

- attivare e valorizzare, nelle attività di dialogo tra cittadini ed imprese sulla sostenibilità, il contributo delle diverse organizzazioni aderenti a NeXt;

b) promuovere ed elaborare strategie e programmi di intervento per sensibilizzare i cittadini e le organizzazioni per un'economia più equa ed utile alle persone;

c) promuovere e sviluppare, anche in collaborazione con Università e Centri studi, e con gli associati, programmi e progetti di ricerca scientifica nei campi relativi all'oggetto sociale;

d) patrocinare, promuovere e organizzare studi, convegni, seminari e altre manifestazioni di carattere culturale e scientifico su temi inerenti l'oggetto sociale;

e) promuovere e introdurre nel tessuto economico una nuova logica di sostenibilità ambientale e sociale del sistema economico anche avviando un forum multi-stakeholder;

f) progettare ed organizzare attività didattiche, formative e di sensibilizzazione volte a promuovere la cultura della sostenibilità;

g) realizzare eventi seminari e convegnistici per la diffusione della cultura della sostenibilità;

h) promuovere la sottoscrizione e la raccolta di donazioni da destinare ad attività a sostegno delle attività della società,

nonché ad attività di ricerca svolte in collaborazione con la rete di associati e/o affiliati;

i) realizzare ricerche, studi di mercato e consulenze per supportare le aziende nel loro cammino di crescita verso la sostenibilità e un migliore servizio ai cittadini e alla collettività.

Per il raggiungimento degli scopi sociali su riportati la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili dall'organo amministrativo, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, assumere finanziamenti a breve e lungo termine, sia ordinari, sia fondiari, sia ipotecari, assistiti da garanzie reali dirette o di terzi, partecipare ad associazioni temporanee di imprese e consorzi, acquistare, vendere, dare e prendere in affitto aziende o rami di azienda, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società esistenti e/o da costituire, nei limiti ed osservati i disposti dell'articolo 2361 del Codice Civile, esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio ed il compimento di attività di cui al T.U. Bancario ed ulteriori disposizioni in materia, nel rispetto delle norme di legge inderogabili.

Il tutto con espressa esclusione delle attività riservate per legge agli iscritti degli albi professionali; pertanto, qualora necessario, tali attività verranno affidate a professionisti iscritti nei competenti Albi, Professionisti che si assumeranno in proprio l'esecuzione e la responsabilità di tali attività.

Potrà inoltre svolgere qualsiasi attività che l'organo amministrativo riterrà conforme agli scopi e ai fini sociali della impresa sociale stessa.

3) La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2067 (duemilasessantasette).

4) La sede della società è posta nel Comune di Roma.

Ai soli fini dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle Imprese di Roma, i soci dichiarano che l'attuale indirizzo della società è fissato in Via Marcora n. 18 e 20.

5) Il capitale sociale è determinato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Tale capitale viene interamente assunto e sottoscritto dal socio, che dà atto di avere versato, un importo complessivamente pari ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ai sensi dell'art. 2464 c.c., a mezzo assegno circolare n. 6000398734-05 di pari importo emesso da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est (Banca Popolare Etica di Genova) in data 6 ottobre 2017 a favore della costituenda impresa sociale, non trasferibile; assegno che viene consegnato all'organo amministrativo, come di seguito nominato, signor GIOVANNI BATTISTA COSTA, che lo ritira, rilasciandone quietanza al socio, per versarlo nelle casse sociali.

6) La società sarà amministrata da un Amministratore Unico. La

comparente, per la prima volta, determina di affidare l'amministrazione della Società ad un Amministratore Unico e nomina, fino a revoca o dimissioni, il signor GIOVANNI BATTISTA COSTA, sopra generalizzato ed attuale comparente, che, presente, accetta la carica, al quale spetta la rappresentanza generale della società, dichiarando non sussistere a proprio carico cause di decadenza e di ineleggibilità e di sussistere, invece, in capo allo stesso i necessari requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

L'organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo quelli che la legge o lo statuto, riservano espressamente ai soci.

Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3 del D.Lgs. 112/2017.

7) La società, per la prima volta, determina di affidare il controllo interno della società ad un sindaco unico, che durerà in carica per tre esercizi, compreso quello in corso, per l'emolumento annuale di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), considerato proporzionale all'attività svolta, e nomina sindaco il signor SAMPIETRO STEFANO, nato a Roma il giorno 1 (primo) marzo 1971 (SMP SFN 71C01 H501K), in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

8) L'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società ammontano a circa euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero).

8) L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti nelle seguenti norme di funzionamento:

**NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' "EYEONBUY
COMMUNITY IMPRESA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA"**

Articolo 1 - Denominazione

La società è denominata **"EYEONBUY COMMUNITY IMPRESA SOCIALE SOCIETA'A RESPONSABILITA' LIMITATA"**, in breve anche **"EYEONBUY COMMUNITY IMPRESA SOCIALE S.R.L."**.

Articolo 2 - Oggetto

La società non ha scopo di lucro e persegue finalità di produzione/o scambio di beni e servizi di utilità sociale.

Essa intende perseguire le proprie finalità operando nei settori a), d), e), f), h), i), m), n), o) previsti dall'articolo 2, comma 1 del D. Lgs. 112/2017.

In particolare la società persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale promuovendo la cultura della sostenibilità ambientale e sociale nell'economia attraverso la realizzazione e la gestione di un portale che permette ai cittadini di informarsi sul comportamento delle imprese orientando così i propri acquisti verso quelle più responsabili, rendendo così anche più conveniente per esse l'essere sostenibili. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società si avvale della competenza e del supporto dei propri soci.

La società potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

svolgere le seguenti attività connesse ai suddetti scopi:

a) promuovere e gestire Portali, siti e strumenti social per attivare un dialogo sulla sostenibilità sociale ed ambientale tra imprese e cittadini ed il voto con il portafoglio, al fine di:

- incentivare le imprese verso politiche che includano la sostenibilità sociale ed ambientale nelle loro strategie, aumentando la reputazione e la fiducia, grazie al rispetto dei lavoratori lungo tutta la filiera produttiva, alla riduzione continua degli impatti ambientali ed all'ascolto ed alla collaborazione con gli stakeholder;

- informare, animare e mobilitare i cittadini perché attraverso le loro azioni di consumo responsabile premiano le imprese impegnate in un percorso coerente verso la sostenibilità, rendendo per tutte le aziende più conveniente un impegno serio di rispetto delle persone e dell'ambiente;

- attivare e valorizzare, nelle attività di dialogo tra cittadini ed imprese sulla sostenibilità, il contributo delle diverse organizzazioni aderenti a NeXt;

b) promuovere ed elaborare strategie e programmi di intervento per sensibilizzare i cittadini e le organizzazioni per un'economia più equa ed utile alle persone;

c) promuovere e sviluppare, anche in collaborazione con Università e Centri studi, e con gli associati, programmi e progetti di ricerca scientifica nei campi relativi all'oggetto sociale;

d) patrocinare, promuovere e organizzare studi, convegni, seminari e altre manifestazioni di carattere culturale e scientifico su temi inerenti l'oggetto sociale;

e) promuovere e introdurre nel tessuto economico una nuova logica di sostenibilità ambientale e sociale del sistema economico anche avviando un forum multi-stakeholder;

f) progettare ed organizzare attività didattiche, formative e di sensibilizzazione volte a promuovere la cultura della sostenibilità;

g) realizzare eventi seminari e convegnistici per la diffusione della cultura della sostenibilità;

h) promuovere la sottoscrizione e la raccolta di donazioni da destinare ad attività a sostegno delle attività della società, nonché ad attività di ricerca svolte in collaborazione con la rete di associati e/o affiliati;

i) realizzare ricerche, studi di mercato e consulenze per supportare le aziende nel loro cammino di crescita verso la sostenibilità e un migliore servizio ai cittadini e alla collettività.

Per il raggiungimento degli scopi sociali su riportati la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili dall'organo amministrativo, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, assumere finanziamenti a breve e

lungo termine, sia ordinari, sia fondiari, sia ipotecari, assistiti da garanzie reali dirette o di terzi, partecipare ad associazioni temporanee di imprese e consorzi, acquistare, vendere, dare e prendere in affitto aziende o rami di azienda, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società esistenti e/o da costituire, nei limiti ed osservati i disposti dell'articolo 2361 del Codice Civile, esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio ed il compimento di attività di cui al T.U. Bancario ed ulteriori disposizioni in materia, nel rispetto delle norme di legge inderogabili.

Il tutto con espressa esclusione delle attività riservate per legge agli iscritti degli albi professionali; pertanto, qualora necessario, tali attività verranno affidate a professionisti iscritti nei competenti Albi, Professionisti che si assumeranno in proprio l'esecuzione e la responsabilità di tali attività.

Potrà inoltre svolgere qualsiasi attività che il Consiglio di Amministrazione riterrà conforme agli scopi e ai fini sociali della impresa sociale stessa.

Articolo 3 - Assenza di scopo di lucro

Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 16 del D.Lgs. 112/2017, l'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a). Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle

azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 112/2017;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. L'impresa sociale può con decisione dei soci destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2067 (duemilasessantasette) e potrà essere prorogata

con delibera dell'assemblea dei soci, da adottare con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

Articolo 5 - Sede

La sede della società è posta nel Comune di Roma.

Articolo 6 - Capitale sociale

Il capitale Sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge ed in quanto compatibili con il divieto di distribuzione di utili anche in forma indiretta.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Non sono comunque ammesse deliberazioni di aumento di capitale gratuito, ad eccezione di quanto previsto dal comma 3 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

In caso di riduzione del capitale sociale è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci. Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo, c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

I soci potranno eseguire, di propria iniziativa o su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, e ciò previa conforme delibera dei soci.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 2467 del codice civile.

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da un Notaio, ed iscritta a cura degli amministratori nel Registro delle Imprese.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di

partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

Articolo 7 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal registro delle imprese.

Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Il trasferimento delle partecipazioni a qualsiasi titolo è subordinato al gradimento espresso degli altri soci ovvero alla prelazione degli altri soci.

Qualora il gradimento sia negato il socio, o i suoi eredi, possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 C.C.

Il socio che intende vendere o trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, gli altri soci sono tenuti ad esprimere il loro gradimento mediante decisione assunta a maggioranza. Nel calcolo della maggioranza non deve computarsi la partecipazione del socio richiedente il gradimento.

La decisione dei soci in merito al gradimento deve essere assunta entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento e deve essere comunicata senza indugio all'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve comunicare la decisione dei soci al socio richiedente mediante lettera raccomandata A/R o equivalente elettronico da inviarsi entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla delibera dei soci.

Qualora entro il suddetto termine non pervenga alcuna comunicazione al socio richiedente, il gradimento deve intendersi negato.

I soci destinatari delle comunicazioni hanno altresì la possibilità di esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio di prelazione con lettera raccomandata, o equivalente elettronico, consegnata alle poste non oltre i trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Articolo 9 - Morte del socio

In caso di morte del socio si applica per analogia quanto previsto per il caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi, compreso il gradimento dei soci e l'eventuale

diritto di recesso per il caso di mancato gradimento.

Articolo 10 - Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468 quarto comma c.c.;
- h) l'aumento del capitale Sociale mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dalle presenti norme di funzionamento.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o equivalente elettronico.

La comunicazione di recesso deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre i trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 11 - Liquidazione delle partecipazioni

In tutte le ipotesi previste per il caso di recesso, i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso del solo valore nominale della quota di partecipazione sottoscritta, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso, deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni; oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il ca-

pitale sociale; in quest'ultimo caso, si applica l'articolo 2482 codice civile e qualora, sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Articolo 12 - Socio Unico

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio ente privato ai sensi dell'art. 1 D.lgs. 112/2017 o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Articolo 13 - Soggezione ed attività di direzione e controllo

All'attività di direzione e coordinamento di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545 - septies del c.c..

Non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo dell'impresa sociale, ai sensi dell'art. 2359 c.c., le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Articolo 14 - Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati tre o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Per espressa previsione delle vigenti norme, si applica agli amministratori il divieto di concorrenza nei confronti della società.

La società potrà nominare uno o più direttori tecnici i cui poteri saranno esplicitati all'atto della nomina demandata all'organo amministrativo.

Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, ossia le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Per quanto riguarda il requisito dell'onorabilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2008 n. 99. Il requisito dell'indipendenza si intende mancante nel solo caso in cui un amministratore sia membro del Consiglio di amministrazione di società di capitali eventualmente socia della società.

Articolo 15 - Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, ma complessivamente non costituenti la metà di essi, gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prima assemblea successiva.

Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Articolo 17 - Adunanze del consiglio di amministrazione

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, Sindaci Effettivi e Revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, costatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 18 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di gestione per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto del l'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate all'articolo 2475 comma quinto del c.c.

L'organo amministrativo può nominare consiglieri delegati, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti sempre proporzionati alla attività svolta.

Articolo 19 - Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di

amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega conferita.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori tecnici, consiglieri delegati, ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina e senza che gli si possa eccepire carenza di poteri.

Articolo 20 - Compensi Amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e comunque sempre proporzionati alla attività svolta.

Con decisione dell'assemblea dei soci ovvero all'atto di nomina si può, inoltre, assegnare agli amministratori un compenso sempre proporzionato alla attività svolta annuale o mensile in misura fissa, nonché determinare una indennità sempre proporzionato alla attività svolta per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con le modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso sempre proporzionato alla attività svolta è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina o con successiva deliberazione dello stesso Consiglio.

In caso di nomina di un direttore tecnico, il suo compenso è stabilito dall'organo amministrativo al momento della nomina o con successiva deliberazione dello stesso.

Articolo 21 - Scritture contabili

L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.

L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Articolo 22 - Organo di controllo

La società deve nominare, ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, un organo di controllo interno, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomi-

na, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Articolo 23 - Revisore

Qualora, fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso (comma 5 dell'art. 10 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112), la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore, questo deve essere iscritto nell'apposito registro dei revisori legali.

Ove nominato, si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Articolo 24 - Decisione dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti norme di funzionamento, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina di amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, salvo quanto di seguito precisato;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio Sindacale o del revisore, salvo quanto di seguito precisato;
- d) le modificazioni delle norme di funzionamento;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina di liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

Nei casi in cui l'impresa sociale superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori ed eventualmente gli utenti della impresa sociale potranno nominare almeno un componente sia dell'organo amministrativo che dell'organo di controllo con le modalità previste da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo.

Articolo 25 - Diritto di voto

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Articolo 26 - Assemblea

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o da un socio.

L'assemblea viene convocata con la lettera raccomandata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risul-

tante dal registro delle imprese o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare prova dell'avvenuto ricevimento, tra cui la posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale si dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, saranno previsti tutti i casi e le modalità della partecipazione all'assemblea dei soci da parte dei lavoratori e degli utenti della impresa sociale, anche tramite i loro rappresentanti.

Articolo 27 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo

ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato, ovvero il notaio verbalizzante.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze, che verrà conservato dalla società.

Articolo 28 - Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, a sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 29 - Verbale d'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma delle presenti norme di funzionamento. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 30 - Quorum Costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente atto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 31 - Bilancio ed Utili

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c. certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, o gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fon-

datori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo le eccezioni previste dal D. Lgs. 112/2017.

Articolo 32 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per il verificarsi di una delle cause di cui all'articolo 2484 c.c..

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare senza indugio gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero di liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 112/2017, è devoluto ad altri enti del terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, secondo le norme di funzionamento.

Articolo 33 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nelle presenti norme di funzionamento, si fa riferimento alle disposizioni vigenti ed in particolar modo al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 nella sua interezza.

Il presente atto - in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano su trentasette pagine di dieci fogli - è stato da me Notaio letto al comparente, il quale lo ha dichiarato conforme alla sua volontà.

Sottoscritto alle ore sedici e minuti cinquantadue.

F.to: GIOVANNI BATTISTA COSTA

" GIUSEPPE FALCO (L.S.)